

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

PIANO STRALCIO

“TUTELA DEI CORSI D'ACQUA INTERESSATI DA DERIVAZIONI”

AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA 6 TER, DELLA LEGGE 18 MAGGIO
1989 N. 183 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 DELLA LEGGE N.
493/93

Allegato 2E

**Relazione istruttoria dell'Autorità di bacino
relativa alle osservazioni presentate al Progetto
di Piano da parte delle Regioni Toscana e Liguria**

Allegato 2e

Relazione istruttoria dell'Autorità di bacino relativa alle osservazioni presentate al Progetto di Piano da parte delle Regioni Toscana e Liguria

1. REGIONE TOSCANA

Le considerazioni relative alle osservazioni di carattere generale sono state introdotte nella Relazione Generale al paragrafo A.1.1 "Dal Progetto di Piano al Piano", di nuovo inserimento.

Nel paragrafo D4 "Elaborazione statistica dei dati di portata finalizzata alla valutazione della disponibilità idrica", anch'esso di nuovo inserimento, è brevemente illustrato uno studio di elaborazione dei dati di portata finalizzato a valutare la disponibilità della risorsa, come osservato dalla Regione Toscana tra le considerazioni generali.

Di seguito, invece, sono riportate le modifiche introdotte al Progetto di Piano a seguito di osservazioni puntuali.

A Determinazione del Deflusso Minimo Vitale

A.a Poiché in funzione dei differenti tipi di utilizzo si può avere un diverso grado di peggioramento della qualità delle acque restituite, la procedura di calcolo del DMV dovrebbe tener conto del livello della qualità dell'acqua restituita.

L'osservazione è stata interamente accolta introducendo nella formula di calcolo del DMV il fattore Q_R (Qualità delle acque restituite).

A.b Dovrebbero essere considerati gli eventuali contributi alla portata provenienti dal bacino corrispondente al tratto di fiume compreso tra l'opera di presa e quella di restituzione.

L'osservazione è stata accolta in parte, come deroga alla norma. L'accoglimento completo, oltre a compromettere l'efficacia del fattore L (introdotto dall'Autorità di bacino come strumento prioritario per orientare gli utilizzi idroelettrici nelle situazioni più vocate), avrebbe comportato difficoltà pratiche di individuazione di un algoritmo di calcolo di semplice applicazione e, soprattutto, adeguato alla varietà delle specifiche situazioni locali.

È stata accolta perciò la possibilità di deroga per le situazioni nelle quali, nel tratto compreso tra l'opera di presa e quella di restituzione, si immettano affluenti di rilievo (con superficie cumulativa dei loro bacini pari ad almeno la metà della superficie del bacino sotteso all'opera di presa e privi di derivazioni che trasferiscano le acque ad altri sottobacini, senza restituirle al corso d'acqua stesso). In tal caso, a domanda del richiedente la concessione, il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino esprime un parere vincolante e obbligatorio sull'ammissibilità della richiesta e può fissare un valore del fattore L commisurato agli effettivi apporti degli affluenti e alla loro distanza dall'opera di presa.

A.c La portata necessaria a garantire l'uso idropotabile, ove sia già in atto o previsto negli strumenti di programmazione delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, potrebbe essere considerata aggiuntiva al DMV.

Si tratta di una eventualità già prevista all'art. 10, c. 4, lettera c) delle Norme di Attuazione che, anzi, si estende anche alle esigenze idropotabili che dovessero presentarsi in futuro. È stato comunque fatto specifico riferimento agli strumenti di programmazione delle ATO.

B Individuazione di tratti fluviali indisponibili alle derivazioni ad usi diversi da quello idropotabile

B.a Descrivere i riferimenti normativi nel campo della tutela ambientale e, nello specifico, della tutela delle acque, che legittimano l'istituzione del vincolo proposto.

Nel caso dei tratti alti del corso dei fiumi Magra e Vara, nonché delle aste fluviali dei loro principali affluenti, il vincolo ha innanzitutto un riferimento specifico in quanto disposto dall'art. 3, comma 3 della L. 36/94 la quale stabilisce che “nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati”. In questi tratti di corsi d'acqua, come già indicato nella Relazione Generale, sia ai fini di salvaguardare gli equilibri degli ecosistemi interessati (particolarmente fragili nei tratti montani), ma anche per favorire la funzionalità ecologica dei tratti fluviali posti a valle, il livello di deflusso deve coincidere quanto più possibile con la portata naturale, che deve perciò fluire interamente in alveo.

Seppur definita prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/99, la norma è in stretta sintonia anche con quanto disciplinato dal Decreto stesso.

La finalità indicata all'art. 1, comma 1, lett. d) riguarda il mantenimento della capacità naturale dei corpi idrici “di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate” che si realizza con gli strumenti indicati al comma 2, lettere a) e b), rispettivamente alla “individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici” ed alla “tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico ...”.

L'art. 4, comma 4, stabilisce che, mediante il Piano di tutela delle acque, sono adottate misure atte a conseguire entro il 31.12.2016, tra l'altro, l'obiettivo di mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato”, come definito dal D. Lgs. stesso.

All'art. 10, ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, si stabilisce che sono privilegiati “i corsi d'acqua che attraversano il territorio di Parchi nazionali e Riserve naturali dello Stato, nonché di Parchi e Riserve naturali regionali” (comma 1, lettera a), nonché le acque dolci superficiali che siano “sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione” (comma 1, lettera d).

All'art. 22 (pianificazione del bilancio idrico) il D. Lgs. stabilisce che “la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile” (comma 1) e che “nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della L. n. 36/94 e tenendo conto ... delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative”.

Infine al comma 3 dell'art. 23 (Modifiche al R.D. 1775/1933) si stabilisce che il provvedimento di concessione è rilasciato solo se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato ...”

Nel caso dei tratti indisponibili compresi nei siti di interesse comunitario (SIC) e regionale (SIR), va sottolineato come questi siano siti che, ai sensi dell'art. 3 del DPR 357/97, devono contribuire alla costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata “Natura 2000”.

Per tali aree –oltre a valere le considerazioni svolte per i tratti montani dei principali corsi d'acqua del bacino specificate con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/99– si evidenzia che anche gli strumenti di programmazione delle due Province competenti, i Piani Territoriali di Coordinamento (già approvato dalla Provincia di Massa Carrara e

in corso di approvazione da parte della Provincia della Spezia), prevedono espressamente azioni di conservazione e/o di mantenimento.

La norma prevista nel presente Piano stralcio relativa all'indisponibilità di alcuni tratti dei principali corsi d'acqua del bacino per utilizzi definiti non prioritari ai sensi della L. 36/94 e del D. Lgs. 152/99 trae le sue motivazioni nella contestuale considerazione del loro valore naturalistico e ambientale e dell'impatto causato dalle derivazioni. La norma costituisce un punto di riferimento per l'individuazione delle misure atte a conseguire l'obiettivo del mantenimento degli attuali elevati livelli di qualità ambientale che dovranno essere contenuti nel Piano di tutela delle acque ai sensi del D. Lgs. 152/99.

Negli stessi tratti di corsi d'acqua di cui alla presente norma di Piano si dovrà porre la necessaria attenzione, anche qualora si dovessero destinare risorse ad usi prioritari (potabili).

Ai fini di soddisfare almeno in parte esigenze di derivazioni pregresse, con istruttoria tecnica conclusa e con disciplinare di obblighi e condizioni già sottoscritto alla data di adozione del Progetto di Piano stralcio da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino, è stato previsto che, in deroga alla presente norma di indisponibilità di alcuni tratti fluviali, possa essere rilasciato da parte dell'autorità competente l'atto di concessione per una nuova derivazione, a condizione che il disciplinare firmato sia integrato con tutti i nuovi obblighi e condizioni derivanti dal presente Piano stralcio.

B.b Cartografare tutti i tratti indisponibili in modo univoco.

L'osservazione è stata interamente accolta.

C Definizione di un meccanismo di limitazione della densità delle derivazioni ad uso industriale od idroelettrico

C.a Il meccanismo previsto, basato esclusivamente su criteri geometrici, conferisce al Piano un assetto rigido e non prevede alcuna procedura per l'eventuale presentazione di soluzioni tecniche comunque rispettose delle finalità del Piano. Si ritiene opportuno introdurre criteri di maggior flessibilità che tengano conto anche degli apporti idrici dei versanti.

L'osservazione è stata interamente accolta. Il tratto indisponibile a valle del punto di restituzione era stato introdotto per limitare la densità massima di derivazioni e rispondeva all'esigenza di consentire il recupero dallo stress che la derivazione (nonostante il rilascio del DMV) induce sugli ecosistemi fluviali. La netta tendenza di richieste di concessioni "in serie" (nuova presa subito a valle della restituzione della derivazione precedente) che si registra nel bacino del Magra esige infatti una misura di limitazione.

In accoglimento dell'osservazione, è stato eliminato il divieto rigido di una nuova presa nel tratto immediatamente a valle della restituzione di una derivazione esistente. Tale tratto è stato dimezzato di lunghezza e dichiarato "di norma" esente da derivazioni. In esso l'ammissibilità di una nuova derivazione è stata condizionata agli apporti idrici dei versanti e ad una sensibile maggiorazione del DMV. In tal modo, il nuovo disposto dell'art. 6 delle Norme di Attuazione, pur perseguendo le finalità originarie che si proponeva, risulta più flessibile.

C.b È opportuno che la distanza tra presa e restituzione sia definita in modo univoco anche nel caso di prese multiple.

Tale distanza era già univocamente definita nell'art. 6, comma 4 (ora divenuto comma 5) delle Norme di Attuazione che, comunque, è stato riscritto per meglio esplicitarne il dettato.

D Altre osservazioni

D.a Passaggi per pesci: oltre alle rampe di risalita dovrebbero prevedersi soluzioni alternative che assicurino comunque la mobilità dei popolamenti ittici.

Questa eventualità era già prevista nel progetto di piano che, nel punto E.2 della Relazione generale, prescriveva la realizzazione di «strutture artificiali che consentano ai pesci e agli altri organismi acquatici il superamento degli sbarramenti», mentre raccomandava particolarmente la soluzione della rampa in pietrame. Tuttavia, poiché la formulazione dell'art. 10, comma 2 delle Norme di Attuazione poteva prestarsi ad una lettura restrittiva, in essa è stato introdotto il termine “preferibilmente”.

D.b Gestione delle dighe in condizioni di piena: la richiesta di predisposizione di un “progetto per la laminazione delle piene” da parte del gestore delle dighe potrebbe non assicurare una soluzione delle problematiche di rischio idraulico a scala di bacino, competenza questa propria dell’Autorità di bacino alla quale il gestore potrà fornire i dati utili di cui dispone.

L’osservazione è stata parzialmente accolta a fronte delle considerazioni che seguono.

L’assicurazione di soluzioni adeguate rispetto alle problematiche di rischio idraulico a scala di bacino non può che venire dal Piano stralcio sul rischio idraulico, da redigere entro il 2001 ai sensi del D.L. 180/98. In tale ambito sarà possibile stabilire modalità di gestione delle dighe esistenti e condizioni per l’eventuale realizzazione di nuovi impianti a scopi plurimi.

Allo stato attuale, accogliendo l’osservazione avanzata, è stato specificato che il parere dell’Autorità di bacino riguarderà, sulla base delle conoscenze acquisite, la compatibilità con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino ai sensi del disposto dell’art. 12, comma 4 del D. Lgs. 79/99.

Considerando altresì che la norma riguarda essenzialmente criteri gestionali da riferire ad impianti esistenti a scopo idroelettrico (e non ad uso plurimo), in analogia con quanto disciplinato dall’art. 40 (Dighe) del D. Lgs. 152/99 che rimanda a singoli progetti di gestione le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento, sono stati mantenuti gli stessi criteri già contenuti nel Progetto di Piano. Unico scopo della norma è cioè porre in opportuna e giusta evidenza la necessità di attivare ogni forma intelligente e possibile di concorrenza nell’ottimizzazione delle attività che possono influenzare i deflussi “estremi” (in questo caso di piena, mentre nel caso del DMV di magra).

D.c Per evitare difficoltà di interpretazione e applicazione è opportuno evitare definizioni sintetiche o equivoche di concetti e limitare al minimo indispensabile i rimandi alla Relazione generale.

L’osservazione è stata interamente accolta esplicitando i concetti potenzialmente equivocabili ed eliminando i rimandi alla Relazione generale.

D.d È necessario tener conto delle variazioni normative intervenute dopo l’adozione del Piano che interagiscono con la materia trattata dal Piano (D. Lgs. n. 152/99 e n. 79/99).

L’osservazione è stata interamente accolta.

2. REGIONE LIGURIA

A seguito delle prime considerazioni degli uffici regionali, presentate in un apposito incontro, l'Autorità di bacino, ha inviato alla Regione Liguria la nota prot. n. 736 dell'8.6.99 contenente i relativi chiarimenti, nonché le controdeduzioni di dettaglio alle osservazioni al Progetto di Piano presentate dagli interessati.

I chiarimenti riguardavano principalmente:

- le motivazioni dell'adozione di due diverse formule di calcolo del DMV (una per l'uso irriguo e l'altra per usi non irrigui);
- le motivazioni dell'introduzione del "criterio produttivo" adottato per il DMV ad uso agricolo (0,46 l/s-ha di superficie irrigua);
- l'esplicitazione delle finalità del Piano e delle sue implicazioni sulla politica energetica;
- l'approccio pragmatico di programmazione "in progress" adottato per il Piano stralcio, basato sui livelli di conoscenza man mano acquisiti.

Le controdeduzioni alle osservazioni degli interessati riguardavano principalmente:

- considerazioni sulle interazioni tra il Progetto di Piano e la politica energetica, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, lo sviluppo sostenibile;
- le limitazioni allo sfruttamento delle risorse idriche introdotte dal Progetto di Piano: limiti alla densità massima di derivazioni e tratti indisponibili per nuove derivazioni;
- le motivazioni dei singoli fattori della formula di calcolo del DMV ad uso non irriguo;
- l'intento di favorire il miglioramento dell'efficienza degli impianti di irrigazione.

La proposta di delibera n. 5 del 11.2.2000 al Consiglio Regionale ligure, approvata con delibera C.R. n. 418 del 1.3. 2000, esprimeva parere favorevole al Progetto di Piano, condizionandolo:

1. all'inserimento nelle premesse del Piano stesso delle motivazioni di cui alla nota n. 736 del 8.6.99 dell'Autorità di bacino;
2. alla previsione che, con opportune varianti, individuate sulla base dei risultati del Progetto di Piano stesso, si giunga a definire il deflusso minimo vitale in base all'habitat che si vuole salvaguardare;
3. all'adeguamento conseguente alle variazioni del quadro normativo (D. Lgs. n. 152/99 e D. Lgs. n. 79/99) intervenute dopo l'adozione del Progetto di Piano in argomento.

Di seguito sono riportate le modifiche introdotte al Piano a seguito di tali osservazioni.

1. Inserimento nelle premesse del Piano stesso delle motivazioni di cui alla nota n. 736 del 8.6.99 dell'Autorità di bacino

L'osservazione è stata interamente accolta.

Nel paragrafo A.1 della Relazione Generale sono state inserite le motivazioni dell'uso di due diverse formule di calcolo per il DMV (rispettivamente per l'uso irriguo e per usi non irrigui) e dell'introduzione del "criterio produttivo" (0,46 l/s-ha) per l'individuazione del DMV ad uso irriguo.

Nello stesso paragrafo sono state inserite argomentazioni relative ai riflessi produttivi (agricoli ed energetici) degli algoritmi di calcolo del DMV elaborati, nonché alla necessità di adottare una programmazione "in progress", che proceda cioè con affinamenti successivi, parallelamente all'acquisizione di nuovi livelli di conoscenza.

Un richiamo all'intento di procedere a perfezionamenti del Piano è contenuto anche nel paragrafo A.1.1 ("Dal Progetto di Piano al Piano. Le osservazioni delle Regioni"): «Il complesso di norme fortemente innovative introdotte dal D. Lgs. n. 152/99 comporterà, infatti, un insieme di azioni concertate tra i soggetti su richiamati e le Autorità competenti al rilascio delle concessioni di derivazione e alla vigilanza sulle stesse che modificheranno l'attuale quadro conoscitivo e programmatico (anche in relazione alla classificazione delle acque e agli obiettivi di qualità) e, con ogni probabilità,

forniranno elementi utili al perfezionamento del presente Piano che –oltre al proprio ruolo autonomo svolto– rappresenta una delle fasi necessarie alla definizione del bilancio idrico e del Piano di Tutela delle acque.»

2. *previsione che, con opportune varianti, individuate sulla base dei risultati del Progetto di Piano stesso, si giunga a definire il deflusso minimo vitale in base all'habitat che si vuole salvaguardare (e non in base al tipo di utilizzazione della risorsa)*

Dopo i chiarimenti apportati nel punto 1 precedente l'osservazione, almeno nella forma letterale in cui è espressa, appare poco pertinente per le seguenti ragioni:

- già nel Progetto di Piano erano espressi, sia pure succintamente, gli aspetti naturalistici da salvaguardare (paragrafo A.1 “Obiettivi generali del Piano”) e gli impatti che esso si proponeva di evitare (paragrafo A.2 “Principali impatti delle derivazioni”). Nell'attuale stesura del Piano, comunque, gli obiettivi del DMV legati alla funzionalità ecologica sono stati maggiormente chiariti;
- i motivi della scelta di formule del DMV diverse in base al tipo di utilizzo della risorsa (irriguo e non) sono stati spiegati nella nota prot. n. 736 del 8.6.99 dell'Autorità di bacino ed inseriti nella premessa della presente stesura del Piano: non si tratta di trascuratezza verso gli habitat da salvaguardare, ma di assunzione di responsabilità dell'Autorità di bacino che ha ritenuto doveroso accettarne un certo grado di compromissione negli anni più siccitosi per garantire l'obiettivo (parimenti importante) della salvaguardia dei raccolti agricoli;
- la stessa formula di calcolo del DMV per usi non irrigui incorpora, in alcuni fattori (Naturalità, Qualità biologica delle acque, Geomorfologia e Qualità delle acque restituite) un “peso” legato all'habitat da salvaguardare. La formula adoperata non è dunque arbitraria e legata al tipo di utilizzo, ma appartiene alla categoria degli “standard set”, scelta anche dall'Autorità di bacino del Po (della quale quella approntata dall'Autorità di bacino del Magra rappresenta un affinamento che va proprio nella direzione richiesta di un maggior legame con l'habitat da salvaguardare). Il fattore Geomorfologia, per il momento ininfluenza, è stato introdotto proprio in vista di un futuro ulteriore affinamento.

L'ottica prescelta di una programmazione “in progress” consentirà, in ogni caso, di adeguare l'intera normativa sia alle esigenze degli habitat sia a quelle produttive.

Si ritiene pertanto di aver accolto lo spirito (e, almeno in parte, la lettera) dell'osservazione della Regione.

3. *adeguamento conseguente alle variazioni del quadro normativo (D. Lgs. n. 152/99 e D. Lgs. n. 79/99) intervenute dopo l'adozione del Progetto di Piano in argomento*

L'osservazione, presentata anche dalla regione Toscana, era d'obbligo e rappresentava un impegno che già l'Autorità di bacino si era assunto autonomamente. L'osservazione, com'è ovvio, è stata interamente accolta.

4. *modifiche relative ad aspetti particolari*

La succitata proposta di delibera n. 5 del 11.2.2000 faceva inoltre riferimento all'opportunità che il DMV ad uso irriguo tenesse conto delle esigenze idriche dei terreni interessati. In merito a tale considerazione e tenuto conto delle osservazioni presentate dal Canale Lunense, nonché di uno studio puntuale sui fabbisogni irrigui nella bassa pianura del Magra (indicati in $0,65 \text{ l/s} \cdot \text{ha}$ per le colture prevalenti), è stata introdotta la possibilità –limitatamente a quest'area territoriale – di adottare una Q_{MaxDer} fino a $0,65 \text{ l/s} \cdot \text{ha}$, previo parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino.